

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (158ª deroga)

(93/477/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o un tale contingente tariffario non sono suscettibili di pregiudicare

la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente all'approvvigionamento delle industrie di trasformazione dello Stato membro interessato, ad esclusione di ogni altra impresa in un altro Stato Membro;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo è indicato per lo Stato membro interessato:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 91 ex 7226 10 30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,23 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale pari o inferiore a 0,8 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla	Benelux	600	0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.